

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
PIOMBINO

ORDINANZA N° 93/97

I1 Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Piombino;

- Considerata** la tipologia dei traffici in arrivo e in partenza dal porto di Piombino caratterizzata soprattutto nel periodo estivo e delle grandi festività, dall'elevato flusso di navi traghetto passeggeri che si interseca con il restante traffico commerciale, da pesca e da diporto;
- Ritenuto necessario** emanare norme che disciplinino l'atterraggio delle navi e la manovra all'interno dello specchio acqueo portuale;'
- Visto** la nota n°1 895 in data 24 dicembre 1997, con la quale l'Autorità Portuale di Piombino confermando per l'anno 1998 la destinazione delle banchine e l'uso dei piazzali retrostanti, ha evidenziato che la questione accosti. debba essere gestita anche dal punto di vista commerciale/industriale., oltre che da quello tradizionalmente relativo alla sicurezza della navigazione e delle operazioni portuali;
- Ritenuto necessario** razionalizzare il contenuto dell'ordinanza n°46, emessa in data 30 ottobre 1995, alla luce della riunione tenutasi presso questo Ufficio Circondariale Marittimo in data 16 dicembre 1997 tra i rappresentanti delle compagnie di navigazione, dei servizi portuali e delle Autorità competenti, relativa all'argomento;
- Sentita** in merito la Capitaneria di Porto di Portoferraio;
- Vista** la Legge 28 gennaio 1994, n°84 e successive modifiche e integrazioni;
- Vista** la convenzione sul Regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72) ratificata con Legge 27 dicembre 1997, n°1085;
- Vista** la Circolare n° 121 titolo "Radiotelegrafia e Radiotelefonica" protocollo n° 310977/RT, in data Primo marzo 1979 del Ministero della Marina Mercantile Direzione Generale Navigazione e Traffico Marittimo Div. X.
- Visti** gli articoli 62, 63, 65, 81 del Codice Della Navigazione e 59, 62, 62, 64, 65, 66 e 67 e del relativo Regolamento di esecuzione:

ORDINA

Art.1
(Destinazione degli accosti)

Per le operazioni di imbarco/sbarco di passeggeri e veicoli da navi passeggeri e Ro/Ro, sono individuati i seguenti accosti:

-Dente Nord Capitaneria:	navi della Società TO.RE.MAR.
-Molo Elba Nord:	navi della Società TO.RE.MAR.;
-Molo Elba Sud:	navi della Società NAV.AR.MA.;
-Banchina Premuda (scivoli)	navi della Società NAV.AR.MA.;
-Banchina Trieste	Quando libera Navi commerciali gruppo TOUR SHIP
-Molo Batteria:	navi della Società LLOYD SARDEGNA.

Art. 2 **(Presa di piazza)**

L'effettivo ordine di ingresso in porto delle navi traghetto passeggeri e Ro/Ro viene stabilito con l'arrivo al traverso del semaforo di Piombino (0,5 miglia dall'imboccatura).

Da tale posizione le navi assumano la loro "velocità di sicurezza" e con quell'ordine si presentano per la manovra di accosto.

Art.3 **(Rispetto degli orari programmati)**

In partenza: le navi traghetto devono lasciare il proprio ormeggio come da orario stabilito. Eventuali giustificati, ritardi devono essere preventivamente autorizzati da questa Autorità Marittima, anche via radio.

In arrivo: gli orari di arrivo devono essere rispettati. La nave che con il suo ritardo pregiudichi l'accosto in orario ad altra nave traghetto, deve lasciare spazio di manovra a quest'ultima

Art.4 **(Canali radio VHF riservati)**

Il canale 13 VHF (156,65 MHZ) è riservato alle comunicazioni radio con l'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino;

Il canale 12 VHF (156,60 MHZ) è riservato alle comunicazioni radio con i Piloti del porto;

Il canale 10 VHF (156,50 MHZ) è riservato alle comunicazioni radio con le categorie indicate nell'articolo 116 del Codice della Navigazione (Ormeggiatori, Barcaioli, Sommozzatori in servizio locale) e con le altre categorie di operatori che esplicano una qualsiasi attività in ambito portuale (Agenzie Marittime, Spedizionieri Doganali, Rimorchiatori, servizio bunkeraggio, imprese portuali, altro).

Art.5 **(Comunicazioni radio)**

Tutte le navi, comprese le unità da pesca e da diporto, in entrata/uscita dal porto devono prestare ascolto sul canale 13 VHF fino alla distanza di 1 miglio dall'imboccatura.

Sul tale canale dovranno:

In arrivo: tutte le unità dovranno contattare questo Ufficio appena raggiunta la posizione di cui all'articolo 2 "presa di piazza".

In partenza: al termine delle operazioni di imbarco/sbarco, tutte le unità dovranno contattare la centrale operativa di questo Comando per il Nulla Osta alla partenza.

Nelle occasioni di cui sopra le navi traghetto dovranno comunicare:

- A- numero passeggeri;
- B -numero autovetture;
- C -numero autoveicoli commerciali (camion, furgoni, autoarticolati);
- D -numero autoveicoli in trasporto promiscuo
- E -numero moto.

Tutte le navi comprese le unità da pesca e da diporto, in sosta nel porto, sono tenute a comunicare gli orari dei movimenti all'interno del porto, che comunque, dovranno essere preventivamente autorizzati da questo Comando.

Art.6 (Richiesta di corse non programmate)

6.a-Corse suppletive: l'eventuale effettuazione di corse suppletive, non rientranti cioè nella programmazione ordinaria autorizzata a seconda dei vari periodi dell'anno, potrà essere autorizzata previa motivata istanza da presentarsi in orario di ufficio e almeno un giorno prima della corsa d'interesse.

6.b-Corse straordinarie: potranno essere autorizzate solo in presenza di circostanze "straordinarie", che esulano quindi dalle normali esigenze di flusso di traffico.

Art.7 (Modifiche ed integrazioni)

I contenuti della presente Ordinanza potranno essere modificati/integrati, in ogni momento e per qualsiasi ragione attinente alle diverse esigenze portuali da parte di questo Comando.

Potranno altresì essere stabiliti diversi criteri di assegnazione degli accosti in relazione alle attribuzioni di competenza della locale Autorità Portuale.

Art. 8 (Entrata in vigore)

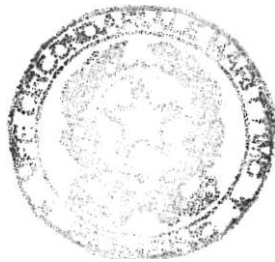
La presente Ordinanza entra in vigore il 1 Gennaio 1998 ed abroga l'Ordinanza n°46/95 emessa in data 30 ottobre 1995 e ogni altro provvedimento di questo Ufficio, che risulti con essa incompatibile.

Art.9
(Inosservanze)

I contravventori alla presente Ordinanza, qualora il fatto non costituisca più grave reato, secondo i casi, saranno puniti ai sensi degli articoli 1174, 1194, 123 I e 1252 del Codice della Navigazione.

L'inosservanza delle normative vigenti, nonché della presente Ordinanza, ovvero la recidivit in infrazioni, potranno essere causa di revoca dell'autorizzazione all'accosto.

Piombino, **30 DIC.1997**



*Copia conforme all'originale sottoscritta con
firma autografa e conservata presso questo
Ufficio – Art. 19, D.P.R n. 445/2000*

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Nerio BUSDRAGHI